



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00161 Roma – Via G. A. Guattani 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : info@isbineurope.eu www.cnafita.it

Roma, 22 Giugno 2012

Prot. n. 82/MC/mti

Alla Presidenza Naz.le CNA FITA

Al Consiglio Naz.le CNA FITA

Ai Presidenti Reg.li CNA FITA

Ai Responsabili Reg.li e Prov.li CNA FITA

Oggetto: Circolare CNA Fita 17/2012 - DECRETO 20 APRILE 2012 (G.U. n°140 del 18.6.2012): MODALITÀ DI APPLICAZIONE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO COMMI 7, 8, 9, 13 E 13 BIS, ARTICOLO 83 BIS della L. 133/2008 ss.mm.ii.

Cari Colleghi,

con la G.U. n°140 del 18 Giugno 2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 20 Aprile 2012 recante *“attuazione dell’articolo 83-bis, comma 15 del decreto – legge 25 giugno 2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n.133, in materia di autotrasporto”*.

Si tratta di una delle norme che più hanno animato il palcoscenico delle recenti rivendicazioni e considerata parte integrante per la piena attuazione dei costi minimi di sicurezza.

Il decreto, in **attuazione del comma 15** dell’art. 83 Bis, stabilisce i soggetti competenti, le casistiche, le procedure, le tempistiche, per attivare la **PROCEDURA AMMINISTRATIVA** che serve a verificare la sussistenza delle condizioni per **l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 Bis. D.L. 112/208** (e ss.mm. ii) nei **CASI di VIOLAZIONI delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis dello stesso decreto legge** :

- ✓ **Comma 7** = “La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2” Sostanzialmente, a seguito degli sviluppi attuatisi tramite le prescrizioni previste dall’art. 83 Bis (commi 4 e 4 Bis), l’individuazione di questa parte di **“CORRISPETTIVO”** è **demandata all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto** presso il MIT ed è riconducibile ai **COSTI MINIMI DI SICUREZZA**. Pertanto la **VIOLAZIONE** richiamata dal **comma 7 va ricondotta alla MANCATA APPLICAZIONE DEI COSTI MINIMI DI SICUREZZA così come individuati dalle tabelle pubblicate periodicamente dal ministero dei Trasporti ed applicabili per i viaggi, aggiornati mensilmente, per le cinque classi generiche di mezzi pesanti con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate; da 3,5 a 7,5 tonnellate; da 7,5 a 11,5 tonnellate; da 11,5 a 26 tonnellate; oltre 26 tonnellate**. Dal mese di MARZO 2012, detti **costi minimi di sicurezza** sono pubblicati dalla **Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica**, e sono consultabili sul relativo sito: www.consulta-autotrasporto-logistica.it. Il rispetto dei costi minimi di sicurezza (commi 6 e 7 dell’art. 83 Bis) è applicabile **ANCHE AI CONTRATTI IN FORMA SCRITTA** (vale a dire quelli che contengono tutte le informazioni prescritte dall’art. 6 del D.Lgs 286/205) e ciò in forza del fatto che è decorso il termine di cui all’art. 83 Bis, comma 4 Bis del D.L.112/2008 (convertito in L.133/2008 e ss.mm.ii.); si **fa eccezione** al rispetto dei costi minimi di sicurezza **laddove sia diversamente disposto da accordi volontari di settore e relativa determinazione dell’Osservatorio**.
- ✓ **COMMA 8** = “Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza” . Nel caso in cui il **CONTRATTO DI TRASPORTO NON SIA STIPULATO IN FORMA SCRITTA** il **termine di prescrizione è di cinque anni**; nel caso di **CONTRATTO IN FORMA SCRITTA** il **termine di prescrizione è di un anno** (comma 4 Ter).
- ✓ **COMMA 9** = il committente deve eseguire il pagamento della differenze di cui al comma 8 **entro il termine di quindici giorni successivi alla richiesta**; il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile.
- ✓ **COMMA 13** = “ In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12 (pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura) , il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.
- ✓ **COMMA 13 Bis** = “Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada”.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa



Di seguito si riporta una sintesi dei principali contenuti del Decreto 20 Aprile 2012.

SANZIONI PREVISTE NEI CASI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AI COMMI 7, 8, 9, 13 e 13-bis

- ✓ **ESCLUSIONE, PER UN ANNO** a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio, dai **BENEFICI FISCALI, FINANZIARI e PREVIDENZIALI**, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata;

- ✓ **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO PUBBLICO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI :**

TEMPI DI INTERDIZIONE DALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO PUBBLICO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI :
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE I VARI LIVELLI DI GRAVITÀ =
Condizioni Normative di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis

- Irregolarità MINORE al 10% rispetto alla documentazione esaminata = gg 30 di interdizione;
- Irregolarità COMPRESA TRA IL 10% ED IL 20% rispetto alla documentazione esaminata = gg 60 di interdizione;
- Irregolarità MAGGIORE AL 20% rispetto alla documentazione esaminata = gg 90 di interdizione;
- Irregolarità MAGGIORE AL 50% rispetto alla documentazione esaminata = gg 180 di interdizione;

CASI DI REITERAZIONE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI AD UNA VIOLAZIONE OGGETTO DI SANZIONE

- Irregolarità MINORE al 10% = gg 30 X 2 = 60 gg di interdizione;
- Irregolarità COMPRESA TRA IL 10% ED IL 20% = gg 60 X 2 = 120 gg di interdizione;
- Irregolarità MAGGIORE AL 20% = gg 90 x 2 = 180 gg di interdizione;

Rimane fermo il limite massimo di 180 giorni di interdizione .

DECORRENZA DELL’INTERDIZIONE : dal 1° gg del mese successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.

Evidenziamo che, ove ne ricorrano le condizioni, **le due tipologie di sanzioni** (esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali – interdizione dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi) **SI SOMMANO** (art. 83 Bis, comma 14 : “ nonché”)

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI INFRAZIONI

- ✓ **ORGANI CHE EFFETTUANO I CONTROLLI SU STRADA** anche secondo quanto previsto dalla circolare del 18 maggio 2011 a firma congiunta tra Ministero delle infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Interno. Con la circolare richiamata sono state diramate le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 7 bis del decreto legislativo 286/05 così come modificato dalla Legge n. 120/2010. In sostanza la circolare prevede che, qualora dalle violazioni di disposizioni del Codice della Strada, commesse da un vettore che esercita con veicoli che trasportano merce in conto terzi (non conto proprio), derivino la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime (secondo la definizione dell’art. 583 del Codice Penale) e le suddette violazioni siano state commesse alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C + E, è disposta la verifica presso il vettore e gli altri soggetti della filiera (committente, caricatore e proprietario della merce).
- ✓ **CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE DIRETTO E PRESENTI IDONEA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO**
- ✓ **LA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ**, ove abbia altrimenti notizia di violazioni di cui all’art. 83 bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis, può procedere d’UFFICIO

SOGGETTO A CUI INDIRIZZARE LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 83 BIS, COMMI 7, 8, 9, 13 E 13 BIS

- **AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ: VIA GIUSEPPE CARACI 36 - 00157 ROMA (RM)**

TEMPI DI ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
90 giorni dal ricevimento delle segnalazioni.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E CONTRADDITTORIO

Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - può acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini per svolgere l'istruttoria decorrono dal ricevimento degli atti e dell'ulteriore documentazione.

FASI SUCCESSIVE AL TERMINE DELL'ISTRUTTORIA IN FUNZIONE DEL SUO ESITO

ESITO NEGATIVO = la Direzione Generale propone l'archiviazione della segnalazione

ESITO POSITIVO = la Direzione Generale invia al Ministro un dettagliato rapporto sulla violazione riscontrata, unitamente alla bozza del provvedimento sanzionatorio per la sua pronta adozione.

In questo caso è prevista la possibilità del **RICORSO giurisdizionale (TAR del Lazio) entro 60 gg** dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso, **per soli motivi di legittimità, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg** dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esistenza dei ricorsi nonché del loro esito sarà data notizia nell'ambito dell'elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate.

L'elenco sarà pubblicato sul sito web del Ministero e sarà aggiornato periodicamente.

Le informazioni contenute nell'elenco, restano pubblicate sul sito almeno fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela da parte dell'amministrazione.

L'elenco sarà aggiornato entro il 15 Febbraio di ogni anno con le sanzioni irrogate l'anno precedente in modo da consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi dell'articolo 83-bis.

Cordiali Saluti.

Allegati:

- ✓ Decreto 20 Aprile 2012 (G.U. n.140 del 18 Giugno 2012)
- ✓ Schema di provvedimento sanzionatorio

f.to La Presidente Nazionale
Cinzia Franchini

f.to Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012

Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto. (12A06811)

(GU n. 140 del 18-6-2012)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni;

Visto il comma 14 del citato art. 83-bis, che punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonché l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

Visto il comma 15 dell'art. 83-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che individua nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio;

Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

Decreta:

Art. 1

Sanzioni di cui **all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di **cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,** si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:

- a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
- b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione é raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sarà raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

Art. 2

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla **circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra Polizia stradale e Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità,** e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto, provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1.
2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - può acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento degli atti e della documentazione di cui al presente comma.
3. É fatta, comunque, salva la facoltà, per la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato **art. 83-bis, commi, 7, 8, 9 e 13.**

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto e, salvo contrario avviso degli uffici di Gabinetto del Ministro, dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto, corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo lo schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una volta emanato, viene integrato con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.
6. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonché gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.
7. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l'elenco riporterà i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso di esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi del relativo provvedimento.
8. L'elenco di cui **all'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**, è aggiornato dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità entro quindici giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ciascun singolo atto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere agli enti e alle amministrazioni preposti di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi **dell'art. 83-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**.
9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al **secondo periodo del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**, restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.
10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite

consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.

11. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 aprile 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Schema di Provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dispone:

1. *Applicazione della sanzione amministrativa dell'esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché dell'esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.*

1.1. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Società....., codice fiscale....., partita IVA, con sede in.....[via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia] rappresentata dal Sig..... nato a il..... con residenza in..... [via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia]

/oppure/

il sig....., codice fiscale....., partita IVA, nato a il..... con domicilio fiscale in[via, piazza, largo...] [CAP] -[Comune] () [Provincia]

è esclusa/o dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, nonché dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

1.2. L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento del presente provvedimento.

1.3 L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita alle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi per un periodo di ... [da 30 a 120 giorni] decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento.


2. *Impugnazione del provvedimento*

2.1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dal ricevimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento.

3. *Responsabile del procedimento*

3.1. Responsabile del procedimento è il dott. _____.

3.2. Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste



presso la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 6 _____, Tel. _____, Fax _____, E-mail: _____.

3.3. Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame dello stesso, può presentare istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio citato al punto 3.2.

4. Notifica e pubblicazione

4.1. Il presente provvedimento è notificato all'interessato di cui al punto 1.1., corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall'articolo 83-bis – comma/i XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

4.2. Ai sensi dell'articolo 83 bis, comma 15, ultimo periodo, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni, le sole informazioni necessarie per l'identificazione del destinatario del presente provvedimento e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni con lo stesso applicate sono pubblicate nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione stessa.

Motivazioni

L'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra l'altro, la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici finanziari, fiscali e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti, nonché la sanzione dell'esclusione, fino a sei mesi dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.


La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con nota prot. n. XXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso il rapporto dell'istruttoria svolta corredato dagli atti da cui emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-bis – commi XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX.

[Eventuali dettagli sull'istruttoria svolta – segnalazioni pervenute, atti richiesti, documentazione e osservazioni pervenute, considerazioni, conclusioni]

Da quanto sopra emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-bis – commi XXXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;



-XXXXXXXXXXXX.

La commissione di tali violazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell'articolo 83-*bis* del citato decreto n. 112 del 2008.

Il comma 15 dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del

In base al disposto dell'articolo 83-*bis*, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dall'articolo 2, comma 4-*undecies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è previsto che *"Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse"*.

In base a tale disposizione, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla pubblicazione nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del destinatario, di quanto disposto dal presente provvedimento.

12A06811

